

TRIBUNALE CIVILE DI PISA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 700 C.P.C

con richiesta di emissione di decreto inaudita altera parte

Nell'interesse di:

- **FUSILLO RAFFAELLA**, nata a Roma (RM) il 20.04.1974, C.F.: FSLRFL74D60H501B ed ivi residente in Via Stefano Oberto, 69 con domicilio in Pisa, Via Italo Simon, 27 rappresentata e difesa, nel presente giudizio, come da procura in calce, rilasciata ex art 83 c.p.c., su foglio separato, dal quale è estratta copia informatica per immagine, inserita nella busta telematica contenente il presente atto, dall' Avv. Mariangela Caradonna (C.F.:CRDMNG84M56H700X) ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Pisa, Via Cesare Studiati, 1 il quale dichiara fin da ora di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla presente procedura al seguente numero di fax: 050-8210021 ovvero all'indirizzo pec: mariangela.caradonna@pecordineavvocatipisa.it,

ricorrenti

contro

-Ministero dell'Istruzione (già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), di seguito anche MIUR, C.f.: 80185250588, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Via Trastevere, 76- 00153- Roma (RM);

-Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in persona del Dirigente *pro tempore*, c.f.: 80022410486, con sede in Via Mannelli, 113- 50136- Firenze (FI),

-Ufficio Scolastico Provinciale, Ufficio X Ambito Territoriale di Pisa, in persona del Dirigente *pro tempore*, c.f.: 80007150503, con sede in Pisa, Via Pascoli, 8,

domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Firenze (FI), Via degli Arazzieri, 4

resistenti

avverso



la mancata attribuzione all'odierna ricorrente delle supplenze di lungo periodo sulle disponibilità verificate dall'amministrazione scolastica all'esito delle operazioni di nomina

per l'accertamento del diritto

della ricorrente all'assegnazione di incarico annuale e/o temporaneo fino al termine dell'attività didattiche in relazione all'anno scolastico 2022/2023 su posti di insegnamento e scuole oggetto di preferenza e risultate disponibili con conseguente provvedimento idoneo a tutelare in via cautelare il diritto dell'odierna istante all'incarico ad essa spettante e con rettifica e/o disapplicazione dei decreti e dei relativi bollettini di convocazione e assegnazione,

per la declaratoria, previa disapplicazione,

di illegittimità e/o rettifica *in parte qua*, di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi ostativi del diritto in questione e nello specifico:

del **decreto dirigenziale prot. n. m_pi.AOOUSPPI.REGISTRO-UFFICIALEU.0002711.14-09-2022** del Dirigente p.t. dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ufficio X - Ambito territoriale di Pisa, recante l'individuazione dei docenti destinatari dei contratti a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell'O.M. n. 112/2022, nell'ambito del secondo turno di nomine, per l'a.s. 2022/2023; pubblicato in data 14.09.2022 sull'Albo dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio X, Ambito Territoriale di Pisa mediante inserimento nel sito web <http://www.usp.pi.it/> ;

- dell'**allegato "bollettino nomine a tempo determinato 14 09 2022"** del decreto dirigenziale prot. n. m_pi.AOOUSPPI.REGISTRO-UFFICIALEU.0002711.14-09-2022 del Dirigente p.t. dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ufficio X - Ambito territoriale di Pisa, del quale è parte integrante; pubblicato in data 14.09.2022 sull'Albo dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio X, Ambito Territoriale di Pisa mediante inserimento nel sito web <http://www.usp.pi.it/> ;

nonché, per quanto occorrer possa:



AVV. MARIANGELA CARADONNA

Via Cesare Studiati, 1- 56127-PISA
Mobile: 340.6320212- Tel. 050.830299- Fax: 050.8210021
mail:mariangela.caradonna@gmail.com
pec: mariangela.caradonna@pecordineavvocatipisa.it

- del decreto dirigenziale prot. n. m_pi.AOOUSPPL.REGISTRO-UFFICIALEU.0002627.05-09-2022 del Dirigente p.t. dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ufficio X - Ambito territoriale di Pisa, recante l'individuazione dei docenti destinatari dei contratti a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell'ordinanza ministeriale n. 112/2022, nell'ambito del primo turno di nomine, per l'a.s. 2022/2023; pubblicato in data 5.09.2022 sull'Albo dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio X, Ambito Territoriale di Pisa mediante inserimento nel sito web <http://www.usp.pi.it/> ;

- dell'allegato "bollettino nomine a tempo determinato 5 09 2022" del decreto dirigenziale prot. n. m_pi.AOOUSPPL.REGISTRO-UFFICIALEU.0002627.05-09-2022 del Dirigente p.t. dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ufficio X - Ambito territoriale di Pisa, del quale è parte integrante; pubblicato in data 5.09.2022 sull'Albo dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio X, Ambito Territoriale di Pisa mediante inserimento nel sito web <http://www.usp.pi.it/>

nonché per quanto occorrer possa dei successivi decreti di nomina:

- decreto n. 2783 del 21.09.2022; decreto n. 2856 del 28.09.2022; decreto n. 2915 del 06.10.2022; decreto n. 2958 del 12.10.2022; decreto n. 2994 del 17.10.2022; decreto n. 3037 del 20.10.2022; decreto n. 3165 del 02.11.2022; decreto n. 3183 del 03.11.2022; decreto n. 3213 del 07.11.2022, decreto n. 3596 del 17.11.2022, dei relativi bollettini allegati e di ogni altro atto presupposto, prodromico e consequenziale, comunque collegato e/o connesso, ancorché ignoto.

premesso in fatto:

- che la docente Fusillo, nell'anno scolastico 2021/2022, ha svolto l'incarico di docente sia su sostegno che su materia (A028) presso l'Istituto Comprensivo di Bientina dal 27.09.2021 all' 08.10.2021, poi, presso l'Istituto Gamerra di Pisa dal 09.10.2021 al 30.06.2022;

-che, la sig.ra Fusillo Raffaella, al fine di partecipare alla procedura di assegnazione di incarichi a tempo determinato procedeva ad inoltrare apposita



domanda in via telematica finalizzata all'inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le supplenze (GPS) per la Provincia di Pisa, aa.ss. 2022/20023-2023/2024;

- che tale procedura, in relazione all'anno scolastico 2022/2023, risulta regolamentata dall'ordinanza ministeriale n. 112 del 2022;

- che, pertanto, la sig.ra Fusillo con protocollo n. 7633329 del 29-05-2022 presentava domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali della Provincia di Pisa e con successiva richiesta, di cui al protocollo n. 8575911 del 10.08.2022, inviava, sempre tramite il sistema informatico previsto, l'indicazione delle preferenze;

- che, pertanto, la ricorrente risulta inserita, a pieno titolo, nelle graduatorie provinciali della Provincia di Pisa e nello specifico:

1) Graduatoria provinciale MM Fascia 2 classe di concorso A028 con punteggio di 58,50 e posizione n. 248;

2) Graduatoria Provinciale SS Fascia 2 classe di concorso A050 con punteggio di 47,5 e posizione n. 328;

3) Graduatoria Provinciale Incrociata MMMM, indicata nel bollettino come ADMM, Fascia 2 classe di concorso A028 con punteggio di 58,5 e posizione n. 845;

4) Graduatoria Provinciale incrociata SSSS, indicata nel bollettino come ADSS, Fascia 2, classe di concorso A050 con punteggio di 47,5 e posizione n. 1632;

- che, così come previsto dalla predetta ordinanza, con decreto n. 2627 del 05.09.2022 si svolgeva il primo turno di nomine a seguito del quale la sig.ra Fusillo non riceveva alcun incarico;
- che, con successivo decreto n. 2711 del 14.09.2022, si svolgeva il secondo turno di nomina e anche a seguito di questo la docente Fusillo rimaneva priva di incarico;
- che tale situazione si ripeteva anche al terzo turno di nomine di cui al decreto n. 2783 del 21.09.2022 nonchè nei successivi turni come in epigrafi indicati;



AVV. MARIANGELA CARADONNA

Via Cesare Studiati, 1- 56127-PISA
Mobile: 340.6320212- Tel. 050.830299- Fax: 050.8210021
mail:mariangela.caradonna@gmail.com
pec: mariangela.caradonna@pecordineavvocatipisa.it

- che, nello specifico, durante il primo turno di nomine del 05.09.2022 sono risultati destinatari docenti con punteggio uguale o inferiore alla Fusillo; nel caso specifico i docenti risultavano assegnatari presso la scuola di Montescudaio, (sede questa non indicata dalla ricorrente tra le preferenze);
- che, nei successivi turni di nomina e nello specifico in quello del 14.09.2022, l'odierna ricorrente, dagli elenchi allegati ai predetti decreti, apprendeva di essere stata esclusa dal conferimento di incarichi della stessa tipologia e nelle stesse scuole indicate tra le preferenze da docenti, con punteggio inferiore al suo e quindi con posizione in graduatoria successiva;
- che, nello specifico, la docente Fusillo lamenta la mancata assegnazione di incarichi dalle graduatorie ADMM e ADSS;
- che, in particolare, dalla graduatoria ADMM, risultava assegnatario di incarico, al posto della Fusillo, il docente con la seguente posizione:

1) posizione 923 GPS Incrociate Sostegno Fascia 2 ADMM, punteggio 56;

- che il sistema, procedendo in tal modo, assegnava anche i successivi incarichi risultanti disponibili ad altri docenti con posizione ulteriormente successiva a quella della ricorrente che per completezza si indicano di seguito:

- 2) posizione 939 GPS Incrociate Sostegno Fascia 2 ADMM, punteggio 55;
- 3) posizione 941 GPS Incrociate Sostegno Fascia 2 ADMM, punteggio 55;
- 4) posizione 953 GPS Incrociate Sostegno Fascia 2 ADMM, punteggio 55;
- 5) posizione 954 GPS Incrociate Sostegno Fascia 2 ADMM, punteggio 55;
- 6) posizione 959 GPS Incrociate Sostegno Fascia 2 ADMM, punteggio 54.5;
- 7) posizione 968 GPS Incrociate Sostegno Fascia 2 ADMM, punteggio 54;
- 8) posizione 976 GPS Incrociate Sostegno Fascia 2 ADMM, punteggio 53.5;
- 9) posizione 978 GPS Incrociate Sostegno Fascia 2 ADMM, punteggio 53.5;
- 10) posizione 982 GPS Incrociate Sostegno Fascia 2 ADMM, punteggio 53.5;
- 11) posizione 985 GPS Incrociate Sostegno Fascia 2 ADMM, punteggio 53;
- 12) posizione 1004 GPS Incrociate Sostegno Fascia 2 ADMM, punteggio 53;



AVV. MARIANGELA CARADONNA

Via Cesare Studiati, 1- 56127-PISA
Mobile: 340.6320212- Tel. 050.830299- Fax: 050.8210021
mail:mariangela.caradonna@gmail.com
pec: mariangela.caradonna@pecordineavvocatipisa.it

- che la ricorrente, già in data 15.09.2022, chiedeva chiarimenti al competente ufficio scolastico;
- che, con successiva istanza di accesso agli atti del 22.09.2022, inoltrata a mezzo pec al competente Ufficio Scolastico di Pisa, la Fusillo chiedeva, quale diretta interessata, copia della documentazione inerente sia le predette procedure di conferimento incarico sia relativa ad eventuali titoli di preferenza dei docenti assegnatari degli incarichi al suo posto e sopra indicati;
- che, con documento n. 0003007 del 17-10-2022, l'Ufficio riscontrava le missive della Fusillo precisando che la docente Fusillo non era stata esclusa dalle nomine ma considerata rinunciataria già al primo turno di nomine in quanto le disponibilità esistenti al momento della proposta di assegnazione non corrispondevano alle preferenze espresse in domanda dalla stessa;
- che, nello specifico, l'Ufficio Scolastico, nella lettera di riscontro di cui sopra, precisava di aver agito in ottemperanza all'ordinanza ministeriale n. 112/2022 ed in particolare all'art. 12, comma IV e all'art. 12 comma X;
- che, in sostanza, l'ufficio comunicava alla Fusillo *“di non essere stata destinataria di assegnazioni nei successivi turni in quanto rinunciataria sulla proposta ricevuta al primo turno.”*;
- che, nel caso in esame, la pubblica amministrazione escludendo la ricorrente già dal primo turno di nomine, sul presupposto che la stessa non aveva espresso alcuna preferenza per la sede di Montescudaio (PIMM82304C), l'ha esclusa anche dal secondo turno di nomine nonché dai successivi, pur in presenza di posti disponibili nelle sedi espressamente richieste dalla ricorrente. In tal modo veniva confermata, erroneamente, la decisione algoritmica, facendo proprio quel risultato senza alcuna verifica del risultato finale, nonostante l'applicazione dell'algoritmo abbia portato ad esito illogico e discriminatorio in danno della ricorrente;



AVV. MARIANGELA CARADONNA

Via Cesare Studiati, 1- 56127-PISA
Mobile: 340.6320212- Tel. 050.830299- Fax: 050.8210021
mail:mariangela.caradonna@gmail.com
pec: mariangela.caradonna@pecordineavvocatipisa.it

- che tale procedura appare senz'altro illegittima, non meritocratica e lesiva della normativa, del principio di buon andamento della P.A. nonché dei diritti della docente Fusillo;
- che, infatti, la Fusillo rimaneva pretermessa dal conferimento degli incarichi per l'intera procedura anche se la stessa ne aveva legittimo diritto in base al punteggio e alla posizione in graduatoria;
- che, da quanto sopra, pertanto, deriva per la Sig.ra Fusillo Raffaella un imminente pregiudizio sia economico che professionale;
- che, la stessa, ad oggi, ha ricevuto solamente un incarico di breve durata (18 ore) da graduatorie di istituto fino al 23.11.2022 senza nessuna certezza di prosecuzione con conseguente e grave pregiudizio sia sotto profilo economico che professionale;
- che, infatti, la mancata assegnazione dell'incarico in contestazione con conseguente mancata maturazione del relativo punteggio, pregiudica la posizione in graduatoria della ricorrente anche per il successivo anno scolastico oltre al pregiudizio economico attuale. La ricorrente, infatti, non può fare affidamento sulla sicurezza economica che avrebbe invece avuto nel caso in cui fosse stata destinataria dell'incarico annuale e del quale aveva legittimo diritto;
- che, pertanto, sussistendone i presupposti, così come saranno di seguito argomentati, all'odierna istante, non rimane altra via che ricorrere dinanzi all'intestato Tribunale al fine di ottenere un provvedimento di urgenza volto a tutelarla da un pregiudizio imminente e irreparabile.

1) In diritto e sul fumus boni iuris:

La questione origina dall'errata e/o illegittima e/o illogica applicazione della normativa in materia di conferimento di incarichi a tempo determinato inerente il personale docente.

Al fine di comprendere al meglio la vicenda oggetto del presente giudizio occorre descrivere brevemente il funzionamento del sistema di attribuzione degli incarichi di supplenza.



L'ordinanza ministeriale n. 60 del 2020 ha istituito e regolamentato le “*Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*” il cui art 3 prevede l'istituzione delle graduatorie provinciali (GPS) finalizzate, in subordine allo scorrimento delle GAE, all'attribuzione di supplenze. L'art 7, disciplina le modalità di partecipazione e presentazione della domanda prevedendo, unicamente, l'inserimento informatico delle istanze.

Per l'anno scolastico 2022/2023 la procedura per il conferimento degli incarichi a tempo determinato, come già detto, risulta regolamentata dall'ordinanza n. 122 del 2022 contenente la disciplina delle “*Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*”. In particolare, **l'art 12** della predetta ordinanza prevede che: “*Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di*



AVV. MARIANGELA CARADONNA

Via Cesare Studiati, 1- 56127-PISA
Mobile: 340.6320212- Tel. 050.830299- Fax: 050.8210021
mail:mariangela.caradonna@gmail.com
pec: mariangela.caradonna@pecordineavvocatipisa.it

posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”.

Anche il D.M n. 188 del 2022 all'art 4 comma 8, nel disciplinare le modalità di attribuzione dell'incarico a tempo determinato, prevede testualmente che: *“La mancata presentazione dell'istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura. La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse. La rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra tipologia di posto di sostegno. In caso di rinuncia, resta salva la possibilità di partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato, qualora la rinuncia stessa pervenga entro il termine indicato dall'ufficio territorialmente competente.”*

Il sistema, completamente informatizzato, provvede ad assegnare, poi, gli incarichi sulla base di un algoritmo che attribuisce le sedi tramite incrocio tra posizione in graduatoria e preferenze espresse in domanda dagli aspiranti.

Sulla base dell'applicazione dell'algoritmo sopra citato la docente Fusillo veniva ingiustamente scavalcata. La stessa, infatti, essendo rimasta priva di incarico al primo turno di nomine poiché non aveva indicato tra le preferenze la scuola di Montescudaio, è stata penalizzata anche nei successivi turni di nomina perchè l'algoritmo, così come programmato, non ha tenuto conto della posizione e del punteggio della Sig.ra Fusillo ma ha proceduto allo scorrimento dalle posizioni successive a quella della ricorrente considerandola rinunciataria già all'esito del primo turno di nomine e quindi pretermettendola da qualsiasi incarico anche presso le sedi espresse tra le preferenze dall'odierna ricorrente e risultate disponibili nei turni successivi al primo.

Così procedendo, docenti con posizione successiva a quella dell'odierna ricorrente si sono ritrovati destinatari di incarico, incarico che sarebbe dovuto spettare alla docente Fusillo. Nello specifico, come già sopra indicato, nel secondo turno di nomine, il sistema ha individuato come destinatario di incarico il docente con posizione 923 e punteggio 56 pretermettendo quindi la



ricorrente la quale deteneva il punteggio di 58,5 e posizione n. 845. Incarico, pertanto, che, nel caso in cui il sistema non avesse agito in maniera errata ed illegittima, sarebbe dovuto spettare alla Fusillo.

L'Ufficio Scolastico giustifica quanto sopra richiamando l'art 12 della predetta ordinanza ministeriale e quindi ritenendo, appunto, la docente Fusillo non assegnataria di incarico non perchè esclusa ma perchè rinunciataria.

Sulla base del ragionamento seguito ed applicato anche dall'amministrazione la ricorrente non ha ricevuto alcun incarico neanche nei successivi turni di nomine in epigrafe indicati.

Tale assunto non può essere condiviso per varie ragioni.

Come già anticipato la procedura informatizzata procede all'assegnazione degli incarichi sulla base di un algoritmo predisposto a tal fine.

Ebbene, tale meccanismo risulta legittimo e condivisibile se l'applicazione dello stesso non genera la lesione dei principi costituzionali e dei diritti degli aspiranti docenti. Il sistema informatizzato, come tale impersonale, se appare condivisibile nell'ottica di migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione, necessita, laddove generi delle ingiustificate discriminazioni e/o compromissioni delle situazioni giuridiche soggettivamente rilevanti, di correttivi e, se del caso, dell'intervento dell'operatore umano.

Sul punto la giurisprudenza amministrativa e di merito appare dirimente e chiara nell'affermare che, affidare l'intera procedura di assegnazione dei docenti ad un impersonale algoritmo, il quale non tiene conto delle situazioni concrete e dei casi specifici, genera una mancata attività amministrativa.

Quanto sopra, oltre a generare una procedura illogica ed irrazionale comporta la violazione dell'art 97 della Costituzione e, pertanto, la violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

Com'è noto lo svolgimento dell'attività amministrativa deve essere improntata al rispetto dei principi di efficienza, trasparenza e buon andamento; laddove il ricorso al sistema informatizzato crei delle discriminazioni e dei risultati illogici, come nel caso che qui ci occupa, si verifica la violazione dei



suddetti principi a danno del soggetto interessato sul quale ricadono le conseguenze pregiudizievoli.

Sul punto, come sopra accennato, il **Consiglio di Stato**, in diverse occasioni, fra cui si ricorda la decisione **n. 8472 del 2019**, ha chiarito che l'utilizzo, nell'azione amministrativa, di un sistema basato su un algoritmo non è di per se illegittimo purchè vengano rispettati i seguenti principi:

- 1) la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati;
- 2) l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo;
- 3) la non discriminazione algoritmica.

La corretta osservanza dei suddetti principi, quindi, induce a ritenere condivisibile ed operativo il sistema dell'algoritmo se questo però, nel momento in cui il sistema generi delle storture, viene supportato, verificato e corretto anche tramite l'intervento dell'operatore umano.

Nel caso della ricorrente tale circostanza non si è verificata.

L'esclusione della docente dagli incarichi è stata motivata solamente sulla base del funzionamento dell'algoritmo; pertanto tale motivazione appare senz'altro illegittima, illogica e come tale non condivisibile.

Anche la giurisprudenza di merito rinvia al suddetto principio di diritto di non esclusività della decisione algoritmica, nel caso in cui dall'utilizzo dell'algoritmo derivino effetti pregiudizievoli per il destinatario della procedura informatizzata, (si veda Corte d'Appello di Roma, sentenze n. 1750/2020 e n. 702/2021). Ciò comporta che, laddove la decisione, frutto del processo automatizzato, vada a produrre effetti giuridici che riguardano o che incidano in maniera significativa su una persona, questa ha il diritto a che tale decisione non sia basata unicamente sul predetto processo automatizzato ma, bensì, su un contributo umano capace ed utile a controllare, verificare, confermare o invalidare il risultato offerto dal sistema automatizzato.

Nel caso in esame la docente Fusillo è stata esclusa senza se e senza ma e in totale spregio ai principi sopra richiamati.



Occorre, altresì, soffermarsi sul concetto di “rinuncia” il quale, a parere di questa difesa, viene utilizzato “impropriamente” dall'Ufficio Scolastico al fine di giustificare l'esclusione della docente. La P.A., infatti, accomuna, sotto il termine rinuncia, fattispecie diverse facendone discendere, però, lo stesso effetto pregiudizievole. Il termine necessita di una interpretazione estensiva che consente non solo di chiarire la ratio della normativa ma anche di distinguere i casi concreti sottese alle singole fattispecie che il sistema, al fine di operare legittimamente, avrebbe dovuto tenere in considerazione anche tramite il supporto e l'intervento dell'amministrazione, che nel caso di specie è, appunto, mancato.

Sul punto chiarificatore è stato l'intervento del **Tribunale di Latina del 27 dicembre 2021**, su un caso simile a quello oggetto del presente ricorso.

Il Giudice, chiamato a decidere, ha evidenziato come, nella procedura di affidamento di incarichi da GPS, occorre distinguere le tre fattispecie di rinuncia ovvero la rinuncia alla procedura, la rinuncia all'incarico e la rinuncia alla sede. L'organo giudicante prosegue precisando le diverse conseguenze per ognuna delle tre fattispecie sopraindicate. Fattispecie che invece, secondo quanto sostenuto dalla p.a., porterebbero ad una unica nefasta conseguenza ovvero considerare gli aspiranti collocati in graduatoria rinunciatari.

Ebbene, la sentenza richiamata distingue la rinuncia alla procedura, che si verifica nel caso in cui il docente non provvede a proporre l'ulteriore istanza telematica, (*condicio sine qua non* per poter partecipare all'intera procedura), la rinuncia all'incarico, qualora il docente destinatario della proposta contrattuale decide di non assumere l'incarico assegnatogli e la rinuncia alla sede nel caso in cui il docente non abbia espresso alcuna preferenza o abbia rinunciato a quella sede o a quelle sedi specifiche e quindi non all'incarico o alla procedura. **In tali casi la rinuncia è da intendersi limitatamente a quelle sedi per le quali non ha espresso alcuna preferenza con la conseguenza che il docente ha il diritto di partecipare alle successive procedure di conferimento di incarichi in riferimento alle sedi per le quali ha espresso preferenza.**



Il ragionamento seguito dal Giudice del Tribunale di Latina trova espressione nella stessa ordinanza e precisamente all'art 12 punto 4 il quale così recita: “Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l’aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza.

Ne consegue la mancata assegnazione dell’incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento”.

Sul punto si ricorda anche l'art 4 comma 8 del D.M. n. 188/2022 sopra menzionato.

Sulla base dei principi sopra richiamati, pertanto, l'esclusione della docente Fusillo è illegittima così come gli atti oggi impugnati e per i quali si chiede che vengano disapplicati e/o annullati e/o rettificati per la parte di interesse con conseguente attribuzione per la ricorrente per l'anno scolastico 2022/2023 sui posti disponibili nel secondo turno di nomina del 14.09.2022 e se del caso dal primo turno di nomine del 05.09.2022 e/o nei successivi turni di nomine, di un incarico a termine, fino al termine delle attività didattiche sul sostegno per la scuola secondaria di primo grado risultante disponibile dalle graduatorie provinciali incrociate GPS II fascia classe ADMM presso un'istituzione scolastica ricompresa nelle preferenze espresse dalla medesima.

Ad abundantiam e a conferma di quanto sopra si aggiunge che anche dai siti, quali orizzontescuola.it e dai tutorial creati da sindacati del settore, e contenenti indicazioni, in merito alla corretta compilazione delle istanze on line, si evince la distinzione tra “rinuncia alla sede” e “rinuncia all'incarico”, prevedendo la sanzione dell'esclusione dall'intera procedura di assegnazione solamente nel secondo caso. Inoltre si evidenzia come, sin da subito, l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione scolastica, in riferimento al



risultato ottenuto dall'applicazione dell'algoritmo, è stato confermata su diversi articoli pubblicati su noti siti quali “www.orizzontescuola.it”, “www.tecnicaldellascuola.it”; “www.scuolainforma.it e dalle contestazioni avanzate anche da parte dei sindacati di categoria.

2) Sul periculum in mora:

In riferimento al *periculum in mora*, oltre a quanto sopra, preliminarmente, si evidenzia come i tempi necessari per una decisione sul merito della controversia, tramite il giudizio ordinario, appaiono incompatibili con le esigenze di tutelare la ricorrente da un pregiudizio imminente ed irreparabile.

A ciò si aggiunge il danno economico e professionale che ricade, inevitabilmente sulla ricorrente. Quest'ultima, infatti, allo stato attuale, come già accennato, ha ricevuto incarico di breve durata dal 28.10.2022 al 23.11.2022. Il pregiudizio economico subito dalla stessa non può essere, comunque, sopperito dall'assegnazione di un incarico temporaneo che non assicura alla ricorrente la continuità né sotto il punto di vista professionale, né per quanto riguarda l'aspetto economico e quindi il suo sostentamento.

In ogni caso, stante l'applicazione da parte della p.a. dell'algoritmo ed in considerazione del corrente anno scolastico ormai avanzato, le possibilità per la ricorrente di ottenere un incarico, fino al termine delle attività didattiche o annuale appaiono ridotte se non azzerate.

In merito al danno professionale e quindi al profilo giuridico si rileva come la mancata assegnazione dell'incarico per il corrente anno scolastico comporti la mancata attribuzione in favore della Fusillo dell'intero punteggio con conseguente penalizzazione per la riapertura delle graduatorie. La stessa, infatti, se fosse stata destinataria di incarico da GPS, al tempo del turno di nomina del 14.09.2022, come in effetti doveva essere, avrebbe avuto la possibilità di maturare un punteggio di 12 punti nella graduatoria ADMM, classe di concorso A028 e metà punteggio ovvero 6 punti nella graduatoria ADSS, classe di concorso A050.



Le ragioni di urgenza sopra indicate, quindi, giustificano l'instaurazione del presente procedimento, affinché l'Il.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Pisa, sospenda l'efficacia dei provvedimenti oggi contestati sussistendone i presupposti di legge.

Le ragioni sopra argomentate giustificano la richiesta nonché l'emissione di un decreto inaudita altera parte tramite il quale assumere gli idonei provvedimenti atti ad scongiurare il danno imminente ed irreparabile derivante alla ricorrente dalla mancata attribuzione dell'incarico sopra indicato. Tutto ciò premesso e considerato la Sig.ra **Fusillo Raffaella**, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, chiede che l'Il.mo Giudice del lavoro del Tribunale di Pisa, accolga le seguenti

CONCLUSIONI

“Voglia l’Il.mo Giudice adito, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione reietta e disattesa, rilevata l’esistenza dei presupposti dell’azione cautelare proposta, sia con riguardo al fumus boni iuris sia al periculum in mora, per tutte le ragioni sopra esposte, previa disapplicazione in parte qua degli atti di cui in premessa e quindi del:

-decreto dirigenziale prot. n. m_pi.AOOUSPPI.REGISTRO-UFFICIALEU.0002711.14-09-2022 del Dirigente p.t. dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ufficio X - Ambito territoriale di Pisa e del relativo allegato “bollettino nomine a tempo determinato 14 09 2022” del quale è parte integrante;

-nonché, per quanto occorrer possa, del decreto dirigenziale prot. n. m_pi.AOOUSPPI.REGISTRO-UFFICIALEU.0002627.05-09-2022 del Dirigente p.t. dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ufficio X - Ambito territoriale di Pisa, recante l’individuazione dei docenti destinatari dei contratti a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell’ordinanza ministeriale n. 112/2022, nell’ambito del primo turno di nomine, per l’a.s. 2022/2023 e del relativo allegato “bollettino nomine a tempo determinato 5 09 2022” del quale è parte integrante;

- nonché per quanto occorrer possa dei successivi decreti di nomina:



AVV. MARIANGELA CARADONNA

Via Cesare Studiati, 1- 56127-PISA
Mobile: 340.6320212- Tel. 050.830299- Fax: 050.8210021
mail:mariangela.caradonna@gmail.com
pec: mariangela.caradonna@pecordineavvocatipisa.it

- *decreto n. 2783 del 21.09.2022; decreto n. 2856 del 28.09.2022; decreto n. 2915 del 06.10.2022; decreto n. 2958 del 12.10.2022; decreto n. 2994 del 17.10.2022; decreto n. 3037 del 20.10.2022; decreto n. 3165 del 02.11.2022; decreto n. 3183 del 03.11.2022; decreto n. 3213 del 07.11.2022, decreto n. 3596 del 17.11.2022, dei relativi bollettini allegati e di ogni altro atto presupposto, prodromico e consequenziale, comunque collegato e/o connesso, ancorché ignoto:*

- *accertare e dichiarare e conseguentemente riconoscere il diritto della sig.ra Fusillo Raffaella ad ottenere per l'a.s. 2022/2023 sui posti disponibili per il secondo turno di nomina del 14.09.2022, nonché se del caso per il primo turno del 5.09.2022, e/o per i successivi, un incarico a termine, fino al termine delle attività didattiche (30.06.2023), sul sostegno per la Scuola Secondaria di primo grado presso un'istituzione scolastica ricompresa nelle preferenze espresse dalla medesima in data 10.08.2022, con individuazione dalla graduatoria incrociata di GPS -II Fascia classe ADMM, nonché a vedersi riconosciuto sul profilo giuridico il punteggio di n. 12 punti sulla classe A028 (ADMM) e punti 6 sulla classe A050 (ADSS) previsto ex lege per detto incarico, ed emettere, con decreto inaudita altera parte, i provvedimenti necessari ed idonei a riconoscere alla ricorrente il suddetto diritto; nonché contestualmente fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé, assegnando al ricorrente un termine per la notificazione del ricorso e dell'emittendo decreto, considerata l'urgenza, anche a mezzo pec, e a tale udienza, con ordinanza, confermare i provvedimenti emanati con detto decreto;*

- *in subordine, accertare e dichiarare e conseguentemente riconoscere il diritto della Sig.ra Fusillo Raffaella, ad ottenere per l'a.s. 2022/2023 sui posti disponibili per il secondo turno di nomina del 14.09.2022, nonché se del caso per il primo turno del 5.09.2022, e/o per i successivi, un incarico a termine, fino al termine delle attività didattiche (30.06.2023), sul sostegno per la Scuola Secondaria di Primo grado presso un'istituzione scolastica ricompresa nelle preferenze espresse dalla medesima in data 10.08.2022, con*



AVV. MARIANGELA CARADONNA

Via Cesare Studiati, 1- 56127-PISA
Mobile: 340.6320212- Tel. 050.830299- Fax: 050.8210021
mail:mariangela.caradonna@gmail.com
pec: mariangela.caradonna@pecordineavvocatipisa.it

individuazione dalla graduatoria incrociata di GPS -II Fascia classe ADMM nonché a vedersi riconosciuto sul profilo giuridico il punteggio di n. 12 punti sulla classe A028 (ADMM) e punti 6 sulla classe A050 (ADSS) previsto ex lege per detto incarico, ed emettere, con ordinanza, previa fissazione dell'udienza ed audizione delle parti, davanti a sé, assegnando al ricorrente un termine per la notificazione del ricorso e dell'emittendo decreto, i provvedimenti necessari ed idonei a riconoscere alla ricorrente il suddetto diritto;

e in ogni caso, per l'effetto, sempre previa disapplicazione degli atti e provvedimenti amministrativi riconosciuti illegittimi, ordinare al Ministero dell'Istruzione (già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca), nonché all'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio X, Ambito Territoriale di Pisa, ovvero all'Amministrazione competente, di attribuire alla Sig.ra Fusillo Raffaella per l'a.s. 2022/2023 sui posti disponibili per il secondo turno di nomina del 14.09.2022, nonché se del caso per il primo turno del 5.09.2022, e/o per i successivi, un incarico a termine, fino al termine delle attività didattiche (30.06.2023), sul sostegno per la Scuola Secondaria di Primo grado presso un'istituzione scolastica ricompresa nelle preferenze espresse dalla medesima in data 10.08.2022, con individuazione dalla graduatoria incrociata di GPS -II Fascia classe ADMM, nonché a vedersi riconosciuto sul profilo giuridico il punteggio di n. 12 punti sulla classe A028 (ADMM) e punti 6 sulla classe A050 (ADSS) previsto ex lege per detto incarico.

Con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CAP e ripetizione del contributo unificato.

Con riserva di agire in separato giudizio di merito, anche ai fini del risarcimento del danno”.

In via istruttoria:

Si producono i seguenti documenti:

- 1) Domanda inserimento GPS Sig.ra Fusillo del 29.05.2022;
- 2) Preferenze espresse del 10.08.2022;



- 3) Pubblicazione graduatoria 01.08.2022;
 - 4) Graduatoria incrociata MMMM – 2 fascia;
 - 5) Graduatoria incrociata SSSS- 2 fascia;
 - 6) Graduatoria Provinciale MM- 2 fascia;
 - 7) Graduatoria Provinciale SS- 2 fascia;
 - 8) Decreto nomine (secondo turno) del 14.09.2022;
 - 9) Elenco allegato al decreto nomine (secondo turno) del 14.09.2022;
 - 10) Decreto nomine (primo turno) del 5.09.2022;
 - 11) Elenco allegato al decreto nomine (primo turno) del 5.09.2022;
 - 12) Mail con richiesta chiarimenti del 15.09.2022 e ricevute;
 - 13) Istanza di accesso agli atti del 22.09.2022 con ricevute di consegna e protocollo;
 - 14) mail del 27.09.22 con ricevute;
 - 15) risposta accesso agli atti del 17.10.2022;
 - 16) ordinanza ministeriale 122-2022;
 - 17) Sentenza Tribunale di Latina;
 - 18) documento di riconoscimento Fusillo Raffaella;
 - 19) decreti nomina dal terzo al dodicesimo;
- Ai sensi e per gli effetti del DPR n. 115/2002 si dichiara che il valore della causa è indeterminabile e che, pertanto, il contributo unificato è pari ad € 259,00.

Pisa, 19.11.2022

Avv. Mariangela Caradonna

